

Prot. n. 836/20
BM, 30/03/2020



PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Tribunale di Benevento
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento
Ordine degli Avvocati di Benevento
Camera Penale di Benevento

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

visti i D.P.C.M. del 9.3.2020 e dell'11.3.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/2020, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";

visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/2020, secondo il quale è possibile prevedere "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*";

considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/2020 dispone che "*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto*

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.”;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 4223 del 20.3.2020, con il quale ha individuato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Benevento hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e del giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

rilevato che l'Avvocatura ha sottolineato i principi della concentrazione fisica delle parti in udienza, dell'oralità e della immediatezza della trattazione in materia penale, rimarcando il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo, destinato ad essere applicato nel periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e sue eventuali proroghe, riconoscendo il valore eccezionalmente derogatorio di tali soluzioni rispetto ai fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il procedimento penale;

sentiti i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO DINANZI AL GIP ED INTERROGATORI DI GARANZIA

1. Le udienze di convalida e gli interrogatori saranno celebrati in collegamento audio e video mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione ed il collegamento audio video *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

L'arrestato/fermato/interrogato detenuto in carcere sarà presente in collegamento dall'istituto penitenziario.

Nei casi di custodia dell'arrestato/fermato/interrogato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., l'ufficio G.I.P., ricevutane comunicazione dal Pubblico Ministero, indicherà all'arrestato/fermato/interrogato e al Difensore la sede dell'ufficio di Polizia Giudiziaria individuato per il collegamento audio video, presso il quale l'arrestato/fermato/interrogato verrà autorizzato a recarsi senza scorta per partecipare all'udienza da remoto, a meno che non vi siano specifiche esigenze di segno contrario.

2. Il Difensore parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento audio video da sito riservato in cui non vi sia presenza di terzi non legittimati, avvalendosi di strumenti personali, ovvero dal luogo in cui si trova l'arrestato/fermato/interrogato. Parteciperà in ogni caso da tale luogo ove non disponga di idoneo strumento tecnico.

Il Difensore, ricevuta la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di convalida, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre ore da tale notifica, dovrà comunicare alla Cancelleria G.I.P., a mezzo PEC, se intende partecipare all'udienza in collegamento audio video da sito riservato oppure dal luogo in cui si trova il proprio assistito.

In mancanza di comunicazione il Difensore parteciperà da sito riservato.

3. Il Pubblico Ministero parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento dall'ufficio di Procura.

4. Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà dalla postazione dell'arrestato/fermato/interrogato, ovvero, nel caso in cui disponga di adeguato strumento tecnico, da sito riservato.

5. La Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del Difensore nominato, il recapito telefonico e gli indirizzi e-mail ordinaria e PEC dallo stesso comunicati.

La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il verbale di arresto, i relativi allegati e la

documentazione eventualmente depositata dal Difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile, alla Cancelleria del Tribunale, con valore di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica (PEC). La Cancelleria ne darà successiva comunicazione al Difensore.

6. L'ufficio G.I.P. avviserà, anche telefonicamente, le parti del giorno e dell'ora dell'udienza nonché delle modalità di collegamento. Il Difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo. Anche il carcere ed il Pubblico Ministero comunicheranno all'ufficio G.I.P. l'indirizzo di posta elettronica (non PEC) con il quale intendono partecipare all'udienza.

7. Gli atti del procedimento saranno trasmessi al difensore a mezzo PEC prima dell'udienza e potranno essere altresì condivisi in udienza mediante *Microsoft Teams*.

8. Il giorno dell'udienza l'ufficio G.I.P. avvierà il collegamento audio video tramite software *Microsoft Teams*, inviterà le parti a partecipare e darà atto della partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", stante l'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il Difensore, anche se appartenente ad altro Foro, dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al presente protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.), procedendosi a distanza "*per ragioni di sicurezza*", a causa dell'emergenza sanitaria.

9. L'ufficiale di P.G. presente nella postazione dello arrestato/fermato/interrogato, provvederà ad identificarlo, chiedendogli le generalità e quanto altro valga ad identificarlo con l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false; darà atto dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'arrestato/fermato/interrogato nonché della possibilità per il Difensore di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi della propria utenza telefonica. Dichiarerà inoltre l'avvenuta osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis disp. att., c.p.p. ed attesterà il regolare funzionamento del collegamento audiovisivo, idoneo a consentire al detenuto di vedere e interloquire con il Giudice, il Difensore e l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte.

10. In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il Cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 comma 2 c.p.p.

11. L'ufficio G.I.P., nel corso dell'udienza di convalida o dell'interrogatorio di garanzia, dopo avere attivato il collegamento, se le parti ne faranno richiesta, darà sintetica lettura degli atti del procedimento. Il Difensore ed il Pubblico Ministero potranno produrre atti e documenti mediante *Microsoft Teams* o trasmissione per posta elettronica alla Cancelleria G.I.P.

12. Il Difensore potrà avere in ogni momento colloqui riservati con il proprio assistito avvalendosi della propria utenza telefonica, anche alla presenza di un interprete (ove necessario), ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p.

13. L'ufficio G.I.P., in caso di interrogatorio di garanzia e, se lo riterrà necessario, anche in caso di convalida, attiverà la funzione prevista in stanza virtuale *Microsoft Teams* per la registrazione audio e video dell'udienza, ne curerà l'archiviazione nell'applicazione "streaming", e quindi trasmetterà il relativo file, dopo averlo scaricato e salvato su supporto magnetico, al servizio di stenotipia, per la trascrizione.

CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E CONTESTUALE GIUDIZIO DIRETTISSIMO DINANZI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO

1. Le udienze di convalida dell'arresto o del fermo e contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del Dibattimento, esclusivamente con i riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato non condizionato o condizionato alla produzione di documenti, saranno tenute in collegamento audio video mediante il software *Microsoft Teams*.

2. Ove sia necessario proseguire il giudizio in data diversa, a seguito di richiesta di termine a difesa, il procedimento proseguirà con le modalità telematiche sopra indicate (collegamento audio video mediante *Microsoft Teams*) solo se vi è stata applicazione di misura cautelare custodiale. In tal caso il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà alla successiva udienza dalla postazione predisposta all'interno della casa circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, dall'ufficio di Polizia Giudiziaria dal quale ha partecipato all'udienza di convalida, ove verrà autorizzato a recarsi senza scorta, salvo specifiche esigenze di segno contrario. In tutti gli altri casi (compresi quelli in cui l'imputato sottoposto a misura cautelare custodiale non chieda che si proceda con rito alternativo ovvero chieda ed ottenga l'ammissione al rito abbreviato condizionato all'assunzione di prove orali) il procedimento proseguirà nei modi ordinari sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

3. Il Difensore indicherà alla Polizia Giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo e-mail (non PEC) al quale potrà essere contattato per il collegamento e quello (PEC) sul quale potranno essere trasmessi gli atti.

4. La Polizia Giudiziaria dovrà altresì comunicare al Difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la Polizia Giudiziaria indicherà al Difensore e all'arrestato l'ufficio di P.G. più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o sarà autorizzato a recarsi senza scorta) per partecipare all'udienza di convalida ed al contestuale giudizio direttissimo.

6. Il Difensore parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento audio video da sito riservato in cui non vi sia presenza di terzi non legittimati,

avvalendosi di strumenti personali, ovvero dal luogo in cui si trova l'arrestato/fermato/interrogato. Parteciperà in ogni caso da tale luogo ove non disponga di idoneo strumento tecnico.

7. Il Difensore, ricevuto l'avviso dell'arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza in collegamento da sito remoto ovvero dal luogo dove si trova l'arrestato. Di tale scelta la Polizia Giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

8. Il Difensore potrà avere in ogni momento colloqui riservati con il proprio assistito avvalendosi della propria utenza telefonica, anche alla presenza di un interprete (ove necessario).

9. La Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del Difensore nominato, il recapito telefonico e gli indirizzi e-mail ordinaria e PEC dallo stesso comunicati.

La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione in udienza ex art. 449 c.p.p., il verbale di arresto, i relativi allegati e la documentazione eventualmente depositata dal Difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:

- al Difensore (all'indirizzo PEC dallo stesso indicato);
- alla Cancelleria del Tribunale, con valore di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica (PEC) a ciò dedicati;
- al Pubblico Ministero designato per l'udienza.

10. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari e/o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivato il collegamento audio video con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e con il suo Difensore. Indicherà altresì il luogo ove verrà attivato il collegamento e la eventuale necessità della presenza di un interprete, specificandone in tal caso la lingua.

11. Il Giudice stabilirà il collegamento servendosi delle indicazioni contenute nel decreto di presentazione.

12. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria, imputato, Difensore), ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto della partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", stante l'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il Difensore, anche se appartenente ad altro Foro, dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al presente protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.), procedendosi a distanza "*per ragioni di sicurezza*", a causa dell'emergenza sanitaria

13. Ove il decreto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nella postazione dell'arrestato/fermato/interrogato, ovvero, nel caso in cui disponga di adeguato strumento tecnico, da sito riservato.

14. L'Ufficiale di P.G., presente nella postazione dello arrestato/fermato/interrogato, provvederà ad identificarlo nei modi sopra indicati. Dichiarerà inoltre l'avvenuta osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis disp. att., c.p.p. ed attesterà il regolare funzionamento del collegamento.

15. Nel corso dell'udienza o immediatamente dopo le parti potranno produrre atti e documenti ed avanzare istanze scritte mediante *Microsoft Teams* ovvero attraverso la posta elettronica.

16. L'addetto al servizio stenotipia curerà l'attivazione dell'audio-registrazione dalla funzione prevista in stanza virtuale e da questa estrapolerà supporto informatico e trascrizione; quest'ultima sarà riversata in *stanza virtuale* con la funzione *caricamento files*.

La registrazione della videoconferenza verrà archiviata nell'applicazione "*streaming*" della "*stanza virtuale*" e verrà trascritta dal servizio di stenotipia.

Alla firma del presente protocollo risultano attivati i collegamenti audio video con le Case Circondariali di Benevento e di Ariano Irpino, con l'Istituto Penitenziario per i Minorenni di Airola, nonché con la Questura di Benevento, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, le Compagnie dei Carabinieri di Benevento, Montesarchio, Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, le Compagnie dei Carabinieri di Ariano Irpino, Mirabella Eclano, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento.

Il Giudice che procede potrà disporre lo svolgimento dell'udienza mediante la video-conferenza o altro sistema di collegamento da remoto individuato dalla D.G.S.I.A., in caso di indisponibilità del sistema *Microsoft Teams*.

In caso di impossibilità di procedere da remoto per ragioni tecniche le udienze di convalida, gli interrogatori ed i giudizi direttissimi si svolgeranno secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 1° aprile 2020 e fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere periodiche verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti necessarie misure.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott. Vincenzo Landolfi (Tribunale), la dott.ssa Assunta Tillo (Procura della Repubblica), l'avv. Vincenzo Regardi (Consiglio dell'Ordine) e l'avv. Domenico Russo (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, ai Prefetti di Benevento e di Avellino, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, ai Questori di Benevento e Avellino, ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Benevento e Avellino, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e di Avellino, ed agli altri comandi di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del Circondario di Benevento.

Il presente protocollo resta depositato in originale presso la segreteria della Presidenza del Tribunale e sarà sottoscritto separatamente dalle parti.

Il Presidente del Tribunale P.F.

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale